

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE, N. 47**

**Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
- Art. 2 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020
- Art. 3 - Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 5 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La crisi dell'economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;
2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;
3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;
4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;
5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;
6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

### Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.  
Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19); le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole: "30 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023".

**Art. 2**

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023," e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

**Art. 3**

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.  
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

**Art. 4**

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 dicembre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2022.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 19 settembre 2022, n. 2  
**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 22 settembre 2022, n. 144

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessore** Stefano Baccelli

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 15 dicembre 2022

**Approvata** in data 21 dicembre 2022

**Divenuta** legge regionale 40/2022 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31](#)